

Concorsi e Professioni

Esame di Stato per
COMMERCIALISTA
ed **ESPERTO**
CONTABILE

TOMO II

MATERIE ECONOMICO-AZIENDALI

EDIZIONE
2026

MANUALE di TEORIA e QUIZ
PER TUTTE LE PROVE

NLD
CONCORSI

deposito presso la sede della società almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea di approvazione (art. 2429 c.c. richiamato dall'art. 2479-*bis* c.c. per le Srl).

I documenti da depositare entro tale termine sono:

- il bilancio d'esercizio (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa);
- la relazione sulla gestione;
- la relazione del collegio sindacale;
- la relazione del soggetto in caricato della revisione legale dei conti;
- il bilancio delle società controllate (o, per quelle incluse nel consolidamento, il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime) e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio nei termini stabiliti dall'art. 2364, co. 2, c.c. per le società per azioni e dall'art. 2478-*bis* c.c. per le società a responsabilità limitata, ossia entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società o nel caso di società che redigono il bilancio consolidato il termine per l'approvazione è di centottanta giorni. Le ragioni della dilazione vanno indicate nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa in caso di bilancio in forma abbreviata.

L'approvazione del bilancio, riservata inderogabilmente alla competenza dei soci, può essere adottata, alternativamente:

- con decisione, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, ossia senza una formale delibera assembleare, se espressamente previsto dall'atto costitutivo;
- dall'assemblea, se l'approvazione del bilancio è riservata all'organo collegiale.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (quorum costitutivo) e delibera l'approvazione del bilancio a maggioranza assoluta (quorum deliberativo).

Nel caso sia prevista una seconda convocazione l'assemblea dei soci è validamente costituita qualunque sia la percentuale dei presenti, può deliberare qualunque sia la percentuale di capitale intervenuta e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Entro 30 giorni dall'approvazione, gli amministratori depositano il bilancio d'esercizio corredato della documentazione obbligatoria presso il Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA competente.

15. I criteri di valutazione



Traccia dell'Esame di Stato indetto dall'Università degli Studi di Chieti-Pescara, anno 2025_App.1.1.



Traccia dell'Esame di Stato indetto dall'Università degli Studi di Macerata, anno 2025_App.2.1.



Traccia dell'Esame di Stato indetto dall'Università degli Studi di Salerno, anno 2025_App.5.2.



Traccia dell'Esame di Stato indetto dall'Università degli Studi di Foggia, anno 2025_App.6.1.



Traccia dell'Esame di Stato indetto dall'Università degli Studi di Macerata, anno 2019_App.11.1.



Traccia dell'Esame di Stato indetto dall'Università degli Studi di Foggia, anno 2019_App.13.2.

Le **valutazioni di bilancio** contribuiscono ad una corretta separazione dei valori consumati e recuperati per la produzione del reddito del periodo amministrativo considerato (costi e ricavi di esercizio) da quelli in rimanenza per la produzione dei redditi dei futuri periodi amministrativi che quindi compongono il capitale di funzionamento al termine del periodo considerato e consentono l'attribuzione di uno specifico valore a ciascuno degli elementi che compongono il patrimonio aziendale.

Ai sensi dell'art. 2423-*bis* c.c. (*norma programmatica* in tema di valutazione delle voci di bilancio) le valutazioni:

1. devono essere effettuate assumendo che l'azienda sia in funzionamento cioè che l'azienda svolga l'attività di impresa con la prospettiva di continuarla nel tempo (continuità);
2. deve essere rispettata la correlazione tra costi e ricavi rinviando al futuro costi e ricavi di competenza degli esercizi successivi (competenza);
3. devono essere ispirate alla prudenza in modo da evitare sopravvalutazioni del patrimonio (prudenza);
4. devono essere effettuate tenendo conto che i criteri non possono variare da un esercizio all'altro (comparabilità).

Al fine di dare applicazione a tali principi è necessario stabilire:

- (i) come individuare il valore originario da iscrivere nello stato patrimoniale;
- (ii) come determinarne le variazioni in ragione della continuazione dell'attività;
- (iii) come determinare la quota di tale variazione da imputare a conto economico.

Si tratta di scelte non lasciate discrezionalmente al redattore di bilancio ma vincolate al dettato dell'art. 2426 c.c. (*norma specifica*).

L'art. 2426 c.c. indica i criteri di valutazione dei singoli componenti del patrimonio distinguendoli in cinque gruppi:

- a) dal n. 1 al n. 6 vengono dettate le regole di valutazione delle immobilizzazioni;
- b) i n. 7 e 8 considerano l'iscrizione in bilancio dei crediti e dei debiti (compreso aggio e disaggio su prestiti);
- d) il n. 8 *bis* considera le attività e passività in valuta;
- e) dal n. 9 al n. 11 vengono indicati i criteri relativi alla valutazione dell'attivo circolante (vale a dire rimanenze, titoli e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni);
- f) il n. 11 *bis* indica il criterio di valutazione per gli strumenti finanziari derivati.

Il criterio base delle valutazioni è il costo sostenuto dall'impresa per acquisire un elemento costituito del capitale.

Il costo esprime con buona approssimazione l'utilità che una impresa riconosce al bene che ha acquistato. In altri termini, l'impresa si attende di ottenere da quell'impiego un flusso di benefici tali da giustificare il costo sostenuto.

Il vantaggio è quindi dato dal fatto che il costo storico è di semplice e oggettiva applicazione ed è coerente con la prospettiva della continuità e della prudenza.

L'art. 2427, co. 1, n. 1, c.c. fissa l'obbligo di indicare i criteri adottati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore.

Secondo l'OIC 12, l'illustrazione dei criteri di valutazione e delle rettifiche di valore deve essere chiara, seppur sintetica, e non deve limitarsi ad un mero riferimento ai criteri indicati dall'art. 2426 c.c.; al contrario, occorre evidenziare la scelta tra più criteri di valutazione ammessi (ad esempio, per le partecipazioni, il criterio del costo o del Patrimonio netto). L'indicazione non deve, quindi, né limitarsi a riportare gli estremi di legge né, al contrario, essere troppo dettagliata. In entrambi i casi, infatti, verrebbe violato il postulato della chiarezza.

Spesso, nella prassi, tale obbligo si risolve nella stesura di frasi stereotipate proposte in automatico dai software contabili che sono di ausilio nella predisposizione di tale documento. Tale atteggiamento deve essere censurato vigorosamente poiché contrario alla *ratio legis*: si devono, infatti, riportare le formule generiche dettate dall'art. 2426 c.c. o dai principi contabili alle coordinate spazio-temporali di riferimento.

► 15.1. La valutazione delle immobilizzazioni immateriali



Traccia dell'Esame di Stato indetto dalla LUISS, anno 2024_App.9.2.



Traccia dell'Esame di Stato indetto dall'Università degli Studi di Macerata, anno 2019_App.11.3.

Le **immobilizzazioni immateriali** sono attività, prive di consistenza fisica, rappresentate da costi che

Capitolo 14

La tutela della clientela. Trasparenza e correttezza nei rapporti tra intermediario e cliente

SOMMARIO:

1. La disciplina normativa in materia di trasparenza: obiettivi e ambito di applicazione - 2. Destinatari della disciplina e soggetti tutelati - 3. Principi generali - 4. Pubblicità e informativa precontrattuale - 5. La conclusione del contratto - 6. Le clausole vessatorie - 7. Le comunicazioni periodiche alla clientela - 8. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - 9. Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi - 10. La risoluzione delle controversie con gli intermediari: la possibilità di ricorrere a meccanismi stragiudiziali di risoluzione - 10.1. L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - 10.2. L'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) - 11. Obblighi di pubblicità e di trasparenza contrattuale in caso di offerta fuori sede e comunicazione a distanza

1. La disciplina normativa in materia di trasparenza: obiettivi e ambito di applicazione

La disciplina normativa in materia di trasparenza bancaria ha l'obiettivo di garantire che i clienti dei servizi bancari e finanziari ricevano un'informazione chiara ed esaustiva circa gli elementi essenziali del rapporto contrattuale con l'intermediario (ad es. caratteristiche, rischi e costi dei prodotti finanziari offerti) e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario.

Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e di reputazione e concorre alla sana e prudente gestione dell'intermediario. L'esigenza di garantire tali rapporti si rinviene nella sussistenza di una asimmetria informativa del cliente (*i.e.* qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la banca) rispetto all'intermediario, che pone il primo in una situazione di debolezza rispetto al secondo.

Le disposizioni in materia di trasparenza si applicano alla generalità delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, incluso il credito al consumo, e a tutte le banche nazionali e comunitarie che operino in Italia anche in regime di libera prestazione dei servizi e agli intermediari finanziari.

Il presidio sulla trasparenza e la correttezza delle relazioni tra cliente e intermediario bancario spetta alla Banca d'Italia. Tale attività rappresenta una componente importante della supervisione bancaria e finanziaria e si integra con le altre finalità di vigilanza.

Le disposizioni di riferimento in materia di trasparenza sono contenute nel titolo VI TUB, nelle delibere del CICR e nelle Disposizioni della Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".

Le disposizioni della Banca d'Italia definiscono standard minimi e generali di redazione dei documenti informativi predisposti per la clientela (ad es. struttura dei documenti, informazioni essenziali da fornire, scelte lessicali, standardizzazione di alcune tipologie di contratti più diffusi) e introducono, per gli intermediari bancari e finanziari, una serie di obblighi organizzativi e di controllo finalizzati a:

- tutelare il cliente;
- ridurre i rischi legali e di reputazione degli intermediari stessi;
- accrescere la fiducia del pubblico negli operatori bancari e finanziari;
- contribuire alla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso.

Esse si applicano, salva diversa previsione, a tutte le operazioni e a tutti i servizi disciplinati aventi natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari, anche al di fuori delle dipendenze ("fuori sede") o mediante "tecniche di comunicazione a distanza".

Le presenti disposizioni si applicano inoltre ai servizi di bancoposta.

Esse non si applicano alla raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata da Poste Italiane S.p.A. per conto di Cassa Depositi e Prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi assistiti dalla garanzia dello Stato (per questi prodotti le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004).

Focus. Ambito di applicazione delle Disposizioni della Banca d'Italia.

Secondo quanto previsto dall'art. 23, co. 4, TUF, le disposizioni non si applicano ai servizi e alle attività di investimento né al collocamento di prodotti finanziari e alle operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo TUF, salvo che si tratti di operazioni di credito nonché di servizi e conti di pagamento.

Conseguentemente, esse:

a) non si applicano ai servizi e alle attività di investimento come definiti dal TUF e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali, ad esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine;

b) in caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante non sia di investimento si applicano:
- all'intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI TUB (ad es., finalità di finanziamento, di gestione della liquidità, ecc.);

- alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI TUB negli altri casi.
In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento, si applicano le disposizioni del TUF sia al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non costituiscano un'operazione di credito ai consumatori (alle quali si applica quanto previsto dalle presenti disposizioni).

Alcune previsioni delle presenti disposizioni si applicano esclusivamente nei rapporti con i consumatori o con i clienti al dettaglio.

La qualifica di "consumatore" o di "cliente al dettaglio" dei singoli clienti viene rilevata dagli intermediari prima della conclusione del contratto.

2. Destinatari della disciplina e soggetti tutelati

I destinatari della disciplina sono:

- le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie;
- gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 TUB e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 TUB;
- i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 TUB o nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 TUB;
- gli Istituti emittenti moneta elettronica (IMEL) autorizzati in Italia e comunitari;
- Poste Italiane S.p.A. per le attività di bancoposta;
- i mediatori creditizi e i cambiavalute (ai quali si applica parte delle disposizioni).

3. Principi generali

Nella materia in esame si accoglie il principio della correttezza, chiarezza, completezza e adeguatezza delle informazioni rese dall'intermediario alla clientela e della redazione dei documenti. Infatti, in base alle disposizioni di riferimento, le informazioni previste sono rese alla clientela in modo corretto, chiaro ed esauriente nonché adeguato alla forma di comunicazione utilizzata e alle caratteristiche dei servizi e della clientela. Al contempo, i documenti informativi disciplinati dal presente provvedimento sono redatti, almeno in lingua italiana, secondo criteri e